

Statuti dell'Associazione «Archeologia Svizzera»

A. NOME, SEDE E SCOPI

Articolo 1

«Archeologia Svizzera» è un'associazione ai sensi dell'articolo 60 e segg. del Codice civile svizzero.

Essa è membro dell'Accademia Svizzera di Scienze Morali e Sociali.

Articolo 2

La sede sociale dell'associazione è identica a quella del Segretariato e si trova a Basilea.

Articolo 3

L'associazione persegue i seguenti scopi:

Essa promuove:

- a) l'interesse per l'archeologia svizzera presso il pubblico e le autorità;
- b) la ricerca in campo archeologico in Svizzera.

Essa si prefigge:

- c) la salvaguardia e la protezione delle vestigia e dei monumenti archeologici;
- d) la collaborazione con le università, le scuole universitarie, le istanze federali e cantonali competenti e le altre istanze specializzate nel campo dell'archeologia, le associazioni regionali e le associazioni in Svizzera e all'estero.

Articolo 4

Per il raggiungimento degli scopi enunciati l'associazione:

- a) ha un segretariato per il disbrigo dei compiti amministrativi e scientifici;
- b) pubblica l'Annuario dell'associazione e una rivista periodica;
- c) cura o promuove altre pubblicazioni dell'Associazione;
- d) organizza manifestazioni scientifiche e incontri fra specialisti;
- e) collabora con altre associazioni o società che abbiano scopi uguali o simili;
- f) assume il coordinamento di funzioni specifiche nell'ambito di associazioni archeologiche o di servizi specialistici nel settore;
- g) difende gli interessi dell'archeologia nei confronti delle autorità e del pubblico.

Articolo 5

L'Associazione per il raggiungimento degli scopi dispone delle quote dei soci, di sovvenzioni, donazioni e legati.

B. SOCI

Articolo 6

L'ammissione dei soci avviene sulla base di una richiesta scritta.

Le persone giuridiche, le istituzioni di diritto pubblico e le corporazioni possono essere ammesse come soci collettivi.

I soci possono riunirsi in circoli regionali, ai quali possono aderire anche persone che non sono socie dell'Associazione. I circoli devono tutelare gli interessi dell'Associazione.

Articolo 7

Le persone che si sono distinte all'interno dell'Associazione o per particolari meriti nell'ambito dell'archeologia possono essere nominate soci onorari dall'assemblea generale su richiesta del comitato.

Articolo 8

Le quote annuali sono stabilite dall'assemblea generale. I soci onorari sono esentati dal pagamento della quota di socio. Le persone fisiche possono diventare soci vitalizi pagando una quota unica corrispondente almeno a venti quote ordinarie annuali.

Articolo 9

Tutti i soci dell'Associazione ricevono l'Annuario e la rivista; possono acquistare le altre pubblicazioni dell'Associazione a prezzo ridotto.

Articolo 10

Si possono dare le dimissioni da socio inoltrando richiesta scritta entro la fine dell'anno civile. I soci che non pagano la quota malgrado ripetuti richiami di pagamento, vengono esclusi dall'Associazione.

I soci che in qualche modo ledono gli interessi dell'Associazione possono essere esclusi dal comitato. Essi possono ricorrere contro tale decisione presso l'assemblea generale. Il ricorso deve essere inoltrato per iscritto alla/al presidente entro 14 giorni dopo comunicazione della direttiva.

Soci dimissionari o esclusi non possono far valere alcun diritto nei confronti del capitale dell'Associazione.

C. ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 11

Gli organi dell'Associazione sono:

- I. l'assemblea generale
- II. il comitato
- III. la commissione scientifica
- IV. il segretariato
- V. la redazione della rivista
- VI. l'organo di revisione.

I. L'assemblea generale

Articolo 12

L'assemblea generale è l'organo superiore dell'Associazione e ha i seguenti compiti:

1. nomina il comitato e la/il presidente;
2. nomina l'organo di revisione;
3. approva il rapporto annuale;
4. approva i conti annuali e il rapporto dell'organo di revisione;
5. dà scarico al comitato per la gestione;
6. stabilisce l'ammontare della quota annuale di socio;
7. nomina i soci onorari;
8. delibera sulle proposte del comitato e dei soci (le proposte dei soci devono essere inoltrate alla/al presidente al più tardi tre settimane prima dell'assemblea generale);
9. decide le modifiche degli statuti;
10. decide lo scioglimento dell'Associazione.

Articolo 13

L'assemblea ordinaria si riunisce una volta all'anno e, di regola, oltre alla parte amministrativa propone anche una parte di carattere scientifico. Il comitato decide il luogo e la data dell'assemblea ordinaria e le comunica per tempo con un annuncio.

La convocazione deve pervenire ai soci assieme all'ordine del giorno almeno tre settimane prima dell'assemblea.

Assemblee generali straordinarie sono convocate dal comitato ogni qualvolta esso lo ritenga necessario oppure su richiesta di cento soci.

Articolo 14

Ogni socio, anche i soci collettivi, ha un voto. Le decisioni dell'assemblea sono prese a maggioranza semplice dei voti dei soci presenti.

Il voto e le elezioni avvengono per alzata di mano a meno che l'assemblea non si pronunci per il voto o l'elezione a scrutinio segreto.

La/il presidente non vota, ma il suo voto decide in caso di parità.

Non si possono prendere decisioni su oggetti in discussione e proposte se esse non figurano all'ordine del giorno.

II. Il comitato

Articolo 15

Il comitato è composto da nove membri.

Finché l'Associazione ha sede a Basilea e il Cantone di Basilea Città la sostiene come nella forma attuale, il Cantone ha diritto a un seggio permanente nel comitato. Il suo delegato è scelto dal governo cantonale ed è confermato dall'assemblea generale.

Ad eccezione della/del presidente che è scelta/o dall'assemblea generale, il comitato si costituisce nel suo seno.

Il comitato resta in carica tre anni. I membri di comitato possono essere rieletti due volte. La presidenza è limitata a due periodi amministrativi.

Se un membro di comitato dimissiona durante un periodo amministrativo, il comitato può completare il numero dei propri membri per cooptazione. La scelta deve essere confermata dalla successiva assemblea generale.

Articolo 16

La/il presidente convoca il comitato a seconda delle necessità, ma almeno due volte all'anno, con la presentazione di un ordine del giorno. Le decisioni del comitato sono valide se è presente almeno la metà dei membri. Le decisioni del comitato sono prese a maggioranza semplice dei membri presenti. La/il presidente ha diritto di voto.

Le decisioni prese con il sistema circolare sono valide se vi partecipano almeno 6 membri. La/il presidente vota e, in caso di parità, il suo voto è preponderante.

Articolo 17

Il comitato ha la competenza di trattare tutti i compiti dell'Associazione ad eccezione di quelli espressamente di competenza di altri organi della stessa. Esso sottopone all'assemblea generale il rapporto annuale e i conti annuali. Nomina le collaboratrici e i collaboratori dell'Associazione, regola i loro doveri e diritti per contratto.

Esso nomina i membri delle commissioni.

La/il presidente fa parte d'ufficio delle commissioni previste dagli statuti e di quelle costituite dal comitato. Questo compito può essere delegato ad altri membri di comitato.

Articolo 18

Per tutti gli obblighi giuridici e finanziari è necessaria la firma a due della/del presidente e della/del vicepresidente, oppure della/del tesoriere e della/del segretario/a generale. Il comitato può delegare a terzi delle competenze decisionali e il diritto di firma nel quadro delle voci di budget approvate.

III. Le commissioni

Articolo 19

Il comitato può convocare delle commissioni a tempo determinato o permanenti. I loro compiti devono essere definiti da un regolamento. Se vengono create commissioni permanenti, gli statuti devono essere adattati di conseguenza.

Articolo 20

Il comitato designa al suo interno la/il presidente ed elegge gli altri membri delle commissioni, che a loro volta devono essere soci di Archeologia Svizzera.

I membri di comitato restano in carica tre anni, la rielezione è possibile due volte.

La presidenza è limitata a due periodi amministrativi.

Articolo 21

Il lavoro dei membri delle commissioni è a titolo di volontariato.

La commissione scientifica

Articolo 22

La commissione scientifica è composta da dieci professionisti in ambito archeologico, due dei quali devono essere specialisti delle scienze naturali applicate alla ricerca archeologica.

La commissione ha diritto di inoltrare delle proposte.

Articolo 23

I compiti della commissione scientifica sono i seguenti:

1. redige il rapporto finale dei manoscritti scientifici da pubblicare nell'Annuario, come monografie o altro, e propone delle priorità;
2. redige le prese di posizione definitive su progetti di ricerca o richieste di finanziamento, che sono sottoposte all'esame dell'Associazione dal Fondo nazionale svizzero per la ricerca scientifica o da altre istituzioni;
3. redige delle prese di posizione riguardo a questioni di natura scientifica che le vengono trasmesse dal comitato o che la stessa commissione sottopone di propria iniziativa al comitato.

Articolo 24

La/il presidente convoca la commissione scientifica ogni qualvolta lo ritenga necessario inoltrando l'ordine del giorno.

Essa può deliberare se è presente almeno la metà dei propri membri. Le decisioni sono prese a maggioranza semplice dei voti dei membri presenti. Il voto della/del presidente è preponderante in caso di parità.

La commissione scientifica redige periodicamente un rapporto sulla sua attività e sulla situazione generale nel proprio ambito di competenza.

Essa ha diritto di sottoporre delle proposte al comitato e diritto di proposta in caso di elezioni.

La commissione archeologia e pianificazione del territorio

Articolo 25

La commissione archeologia e pianificazione del territorio è composta da professionisti e persone interessate. La sua attività si estende a tutto il territorio nazionale. Essa ha diritto di sottoporre delle proposte al comitato e diritto di proposta in caso di elezioni. Possono far parte della commissione al massimo due membri di comitato.

Articolo 26

I compiti della commissione archeologia e pianificazione del territorio sono i seguenti:

1. preparare delle prese di posizione sulla revisione dei piani regolatori cantonali;
2. preparare delle prese di posizione sulla revisione o l'adozione di leggi che possono riguardare vestigia archeologiche;
3. preparare delle prese di posizione su progetti di costruzione e pianificatori che sottostanno allo studio di impatto ambientale o di

- particolare ampiezza, nel caso che le istanze archeologiche cantonali competenti non tutelino adeguatamente gli interessi dell'archeologia;
4. esecuzione di altri compiti che le sono affidati dal comitato concernenti l'ambito dell'archeologia e la pianificazione del territorio.

IV. Il segretariato dell'associazione e V. la redazione della rivista

Articolo 27

I compiti del segretariato sono i seguenti:

1. esegue i compiti amministrativi dell'Associazione;
2. organizza l'assemblea generale e altre manifestazioni;
3. assicura le relazioni pubbliche e l'acquisizione di nuovi soci;
4. cura la redazione dell'Annuario;
5. cura la redazione e la pubblicazione di monografie e altre pubblicazioni;
6. gestisce la biblioteca e l'archivio dell'Associazione e ne assicura l'accessibilità;
7. cura i rapporti con le autorità e con istituzioni scientifiche in patria e all'estero;
8. esegue i compiti che gli vengono affidati dal comitato.

Articolo 28

Per la realizzazione dei compiti del segretariato è responsabile una segretaria o un segretario generale con una formazione universitaria completa in campo archeologico.

La/il segretaria/o generale partecipa alle sedute delle commissioni previste dagli statuti e del comitato con voto consultivo e redige il verbale. Essa/o ha diritto a inoltrare delle proposte al comitato.

Articolo 29

La redazione della rivista è legata amministrativamente al segretariato. Essa è responsabile nei confronti del comitato per i compiti che le competono nel quadro del budget. Le redattrici / i redattori partecipano alle sedute del comitato e hanno diritto di inoltrare delle proposte al comitato.

VI. L'organo di revisione

Articolo 30

L'assemblea generale nomina per tre anni una/un revisore abilitata/o quale organo di revisione.

Articolo 31

L'organo di revisione controlla la contabilità dell'Associazione e l'utilizzo del patrimonio dell'Associazione conformemente agli statuti in base all'art. 727a e art. 727c del Codice delle obbligazioni e l'art. 836 cpv. 3 del Codice civile. Esso redige annualmente un rapporto scritto all'attenzione dell'assemblea generale.

D. ANNO CONTABILE

Articolo 32

L'anno contabile corrisponde all'anno civile.

E. SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 33

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deciso dall'assemblea generale con la maggioranza dei tre quarti dei soci presenti. La convocazione dell'assemblea per lo scioglimento dell'Associazione deve pervenire ai soci almeno tre settimane prima della data stabilita.

Articolo 34

In caso di scioglimento dell'Associazione, il suo patrimonio, compresi la biblioteca e gli archivi, passano alla Confederazione Elvetica in qualità di amministratore, con il mandato di consegnarli a una istituzione con gli scopi uguali o simili a quelli di Archeologia Svizzera.

F. DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 35

I presenti statuti sono stati approvati dall'assemblea generale il 13 giugno 2009 a Ginevra. Essi entrano in vigore il 1. luglio 2009 e sostituiscono gli statuti del 26 giugno 1971 e le modifiche del 17 giugno 1995 e del 17 giugno 2000.

In caso di controversia è vincolante la versione tedesca dei presenti statuti.

Ginevra, 13 giugno 2009

Il presidente:

Hansjörg Brem

Il segretario:

Urs Niffeler